

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 24 del 30 Settembre 2024

### SOMMARIO

1. <b>D.LGS. N. 134/2024</b> - Pubblicato il decreto che attua la direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici .....	2
2. <b>D.LGS. N. 136/2024</b> - Pubblicato il terzo decreto integrativo e correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza .....	4
3. <b>ABUSO DI UTILIZZO DI CONTRATTI A TERMINE</b> - Le modifiche alla disciplina sanzionatoria introdotte dal D.L. n. 131/2024 .....	6
4. <b>PATENTE A CREDITI</b> - Autocertificazione entro il prossimo 31 ottobre - Fornito il modello da inviare via PEC.....	6
5. <b>PATENTE A CREDITI</b> - Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro .....	8
6. <b>PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI BIOLOGICHE</b> - Fondo di 1.500.000 euro per il finanziamento di progetti di ricerca - Domande entro il prossimo 3 ottobre .....	8
8. <b>ZLS</b> - Pubblicato il decreto che definisce le modalità di accesso al contributo d'imposta per gli investimenti - Comunicazioni dal prossimo 12 dicembre .....	10
9. <b>MATERIALI DI RECUPERO</b> - Fissati i criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta - Domande per le spese dell'annualità 2023 dal prossimo 21 ottobre .....	11
10. <b>GENERAZIONE TERRA</b> - 80 milioni di euro che ISMEA dedica ai giovani per l'acquisto di terreni - Domande di accesso alle agevolazioni dal prossimo 30 ottobre.....	12
11. <b>AUSILI SPORTIVI 2024</b> - Pubblicato l'avviso - Apertala piattaforma informatica .....	14
12. <b>RENTRI - NOVITA' E AGGIORNAMENTI DALLA PIATTAFORMA</b> - Nuove funzionalità e servizi per produttori di rifiuti non iscritti - Il punto della situazione .....	15
13. <b>LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI</b> - Nuove regole e sanzioni per i datori di lavoro che offrono alloggi non idonei .....	16
14. <b>SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE</b> - La Cassazione chiarisce il perimetro della deroga alla cessazione dell'impresa dopo la cancellazione - Il liquidatore resta responsabile per 5 anni. ....	17
15. <b>CRIPTO-ATTIVITA'</b> - Chiarimenti su imposta di bollo e imposta sul valore (IVACA) .....	18
16. <b>RISCHI CATASTROFALI</b> - Presentato alle categorie produttive il decreto sull'obbligo assicurativo per le imprese.....	19
17. <b>PLUSVALENZE DA SUPERBONUS</b> - Le indicazioni operative dal Consiglio Nazionale del Notariato .....	20
18. <b>MASTER UNIVERSITARIO</b> - L'Agenzia chiarisce quale tassazione applicare al premio consegnato al 1° classificato .....	20
19. <b>EDUCAZIONE DIGITALE DEI CONSUMATORI ADULTI</b> - Modifica dei termini dell'Avviso pubblico rivolto alle Regioni per la realizzazione di un progetto pilota sperimentale - Domande di finanziamento entro il prossimo 31 ottobre .....	21
20. <b>SPESE SANITARIE E VETERINARIE I° TRIMESTRE 2024</b> - Invio al Sistema TS entro il prossimo 30 settembre .....	22
21. <b>CINQUE PER MILLE 2024</b> - Per i ritardatari ultima chiamata entro il prossimo 30 settembre .....	24
22. <b>AVVISI BONARI</b> - Relativi ai contributi agricoli e artigiani e commercianti .....	25

23. <b>ANAC</b> - Le Pubbliche amministrazione devono rendere pubblici i loro debiti e le imprese creditrici .	25
25. <b>DAL 2025 IMU SEMPLIFICATA</b> - Le nuove regole per i Comuni in vigore dal 1° gennaio 2025 - In arrivo l'applicazione informatica.....	26
26. <b>G7 AGRICOLTURA</b> - Adottato il comunicato dei Ministri sotto la Presidenza italiana .....	27
27. <b>BANDO PER LA SELEZIONE DI 6.478 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</b> - Domanda di partecipazione entro il prossimo 3 ottobre .....	28
28. <b>ALIMENTIAMO LO SPORT</b> - Pubblicato l'Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività sportiva, della salute e dell'educazione alimentare - Domande entro il prossimo 15 ottobre .....	28
<b>Altre notizie in breve</b> .....	29
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	31

## **1. D.LGS. N. 134/2024 - Pubblicato il decreto che attua la direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2024, il **decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134** che dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla **resilienza dei soggetti critici** e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (c.d. "Direttiva CER").

Come noto, la **Direttiva CER definisce norme armonizzate** volte a **garantire la fornitura di servizi essenziali** nel mercato interno, **aumentare la resilienza** dei soggetti critici e **migliorare la cooperazione** transfrontaliera tra le **autorità competenti**.

Per **soggetti critici**, ai sensi del decreto di recepimento, si intende un **soggetto pubblico o privato individuato**, ai sensi dell'art. 8, nell'ambito delle **categorie di soggetti che operano nei settori e sottosectori di cui all'allegato A** (parte integrante del decreto).

La direttiva si propone di:

- **ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza fisica dei soggetti critici nell'Unione europea** al fine di garantire una prestazione senza impedimenti di servizi essenziali per l'economia e la società nel suo complesso;
- **aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.**

**Il termine chiave è "Resilienza".** La capacità di prevenire, proteggere da, reagire a, resistere a, mitigare, assorbire, alleviare e recuperare dagli incidenti, che possono essere provocati, fra l'altro, da catastrofi naturali, come le emergenze di sanità pubblica, o da minacce di origine antropica, quali il terrorismo, il sabotaggio o le minacce ibride.

La direttiva CER impone l'**adozione** da parte dei singoli Stati membri **di misure che garantiscano che servizi essenziali** per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti critici ed al sostegno nell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Inoltre, la direttiva CER **definisce** norme concernenti:

- la **vigilanza** sui soggetti critici,
- la sua **esecuzione**,
- l'individuazione dei **soggetti critici di particolare rilevanza** a livello europeo.

In base al decreto di recepimento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il **Comitato interministeriale per la resilienza** (CIR), il quale:

- propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli **indirizzi generali** per le politiche di resilienza dei soggetti critici
- esercita l'**alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale per la resilienza** dei soggetti critici di cui all'art. 6

- promuove l'**adozione di misure volte a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e di buone pratiche**, nonché promuove iniziative per favorire, a livello nazionale e internazionale, l'efficace collaborazione e la condivisione delle informazioni e delle buone pratiche tra i soggetti istituzionali e i soggetti critici.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIR, possono essere individuati **eventuali servizi essenziali aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'elenco di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/2450**.

Il decreto individua, inoltre:

- le **Autorità settoriali competenti (ASC)**;
- un **punto di contatto unico (PCU) nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

Le **Autorità settoriali competenti (ASC)**:

- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il settore: **energia**.
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i settori: **trasporti e acque irrigue**.
- Ministero dell'economia e delle finanze, per i settori: **bancario e infrastrutture dei mercati finanziari**.
- Ministero della salute e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per il settore: **salute**.
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il settore: **acqua potabile** e per il settore: **acque reflue**.
- Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore: **infrastrutture digitali**.
- Presidenza del Consiglio dei ministri, per il settore: **spazio**.
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il settore: produzione, trasformazione e distribuzione di **alimenti**.
- i diversi Ministeri sopra ricordati, negli ambiti di propria competenza, ovvero la Presidenza del Consiglio, per gli enti individuati con apposito d.p.c.m. da adottarsi entro il 17 gennaio 2026, per il settore: **Enti della pubblica amministrazione**.

Il **punto di contatto unico nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, al quale vengono anche le funzioni di:

- assicurare il **collegamento con la Commissione europea** e la cooperazione con i Paesi terzi
- coordinare le **attività di sostegno ai soggetti critici** nel rafforzamento della loro resilienza
- ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le **notifiche degli incidenti** che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali
- promuovere le **attività di ricerca e formazione** in materia di resilienza delle infrastrutture critiche
- **coordinare l'attività delle autorità competenti**.

Le ASC dovranno individuare per ciascun settore e sottosectore di cui all'allegato A i soggetti ritenuti critici **entro il 17 gennaio 2026** e li dovranno comunicare al PCU (art. 8, comma 1).

I soggetti critici dovranno adottare e applicare **misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate**, per **garantire la propria resilienza**, sulla base delle informazioni pertinenti fornite in merito alla valutazione del rischio dello Stato, messe a disposizione dal PCU nonché sulla base dei risultati della valutazione del rischio dei soggetti critici.

Le ASC applicano una **sanzione amministrativa pecuniaria**, da 25.000,00 euro a 125.000,00 euro, nei confronti del soggetto critico che:

- **non effettua la valutazione del rischio** dei soggetti critici
- **non adotta le misure** ai sensi dell'artt. 13 e 14
- **non notifica alle ASC o al PCU gli incidenti**
- **non adotta le misure di cui all'art. 20, c. 4**, entro il termine previsto dalla **diffida** ivi disciplinata.

Salvo che il fatto costituisca reato, le ASC applicano una **sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro**, nei confronti del soggetto critico che, **entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 20, comma 2, non fornisca le informazioni e le prove richieste** e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.

**Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2024.**

A decorrere dalla stessa data il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 è abrogato

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 134/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2022/2557, cliccare QUI.](#)

## **2. D.LGS. N. 136/2024 - Pubblicato il terzo decreto integrativo e correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, il **Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136**, recante "**Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14**".

Si tratta del terzo decreto correttivo dopo il [D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147](#) e il [D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83](#).

Il decreto - **in vigore dal 28 settembre 2024** – si compone di **57 articoli**, suddivisi nei seguenti due Capi:

- **Capo I** - Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (artt. 1 – 51)
- **Capo II** - Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 52 – 57).

Gli interventi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono volti a **sciogliere alcune questioni interpretative** che sono sorte nei primi anni di applicazione del codice, **correggendo errori materiali e aggiornando i riferimenti recati dal Codice stesso**.

Di seguito, si illustrano sinteticamente le **principali novità** previste dal decreto legislativo.

### **Ambito di applicazione e alle definizioni** (artt. 1-4)

Gli articoli da 1 a 4 recano modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capi I e II (Sezioni I-III) del codice della crisi d'impresa (D. Lgs. n. 14 del 2019) relativamente all'ambito di applicazione e alle definizioni utilizzate nel provvedimento, ai principi generali, alla pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure, nonché ai principi di carattere processuale.

### **La composizione negoziata delle crisi** (art. 5)

L'articolo 5 reca una serie di novelle alla disciplina sulla composizione negoziata della crisi contenuta nella Parte Prima, Titolo II, Capo I del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

### **Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata** (art. 6)

L'articolo 6 propone novelle alla disciplina sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata, contenuta nel Capo II del Titolo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

### **L'anticipata emersione della crisi** (art. 7)

L'articolo 7 propone novelle alla disciplina concernente segnalazioni per la anticipata emersione della crisi, contenuta nel Capo III del Titolo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Oltre che all'organo di controllo societario, il decreto correttivo attribuisce **anche al soggetto incaricato della revisione legale**, i compiti di **segnalazione all'organo amministrativo** per la anticipata emersione della crisi.

### **Competenze per materia e territorio** (artt. 8-9)

Gli articoli 8 e 9 incidono sulla Parte Prima, Titolo III, del codice della crisi d'impresa - rispettivamente - sostituendone la rubrica e modificandone gli articoli 27 e 28 (Capo II), concernenti la competenza del

tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e il trasferimento del centro degli interessi principali.

#### **Le modifiche all'accesso alla liquidazione controllata** (art. 10)

L'art. 10 interviene sulla disciplina della **cessazione dell'attività del debitore**, novellando l'**art. 33** del Codice della crisi d'impresa.

#### **Accesso agli strumenti di regolazione della crisi** (artt. 11-13)

Gli articoli da 11 al 13 del decreto correttivo recano una serie di modifiche alla disciplina in materia di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale contenuta nel Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

#### **Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** (artt. 14-17)

Gli articoli da 14 a 17 dello schema di decreto recano una serie di modifiche alla disciplina in materia di accordi e di piani di ristrutturazione soggetti a omologazione di cui alla Parte I, Titolo IV, Capi I, I-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

#### **Le procedure di composizione delle crisi da sovrindebitamento e il concordato minore** (art. 18-20)

Gli articoli dal 18 al 20 dello schema di decreto recano una serie di modifiche alla disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenuta nel Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

#### **Il concordato preventivo** (artt. 21-26)

Gli articoli da 21 a 26 propongono novelle, rispettivamente, alle Sezioni I-VI della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di concordato preventivo.

#### **La liquidazione giudiziale** (artt. 28-40)

Il titolo V del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dedicato alla **liquidazione giudiziale**, è oggetto di numerose modifiche, contenute negli articoli da 28 a 40 del decreto correttivo in esame.

#### **La liquidazione controllata** (art. 41)

L'articolo 41 introduce alcune modifiche agli artt. 269-277 del codice, in materia di liquidazione controllata.

#### **L'esdebitazione** (art. 42 e 43)

Gli articoli 42 e 43 intervengono sulla disciplina della esdebitazione, con una serie di modifiche agli articoli dal 279 al 283 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

#### **I gruppi di imprese** (artt. 44-46)

#### **Liquidazione coatta amministrativa** (art. 47)

L'articolo 47 interviene sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, con una serie di modifiche agli articoli 297, 306, 308 e 310 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

#### **Soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo** (art. 50)

L'art. 50 del decreto correttivo al Codice della crisi modifica in parte la disciplina relativa all'**elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo** nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa.

Abrogati, dall'articolo 51, gli articoli 359 (Area web riservata) e 361 (Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche), in quanto la relativa disciplina risulta superata a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di notifiche via PEC nell'ambito del processo civile telematico.

Il Capo II, composto degli articoli da 52 a 57, reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni nonché disposizioni transitorie e finali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Parere del Consiglio di Stato n. 910/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Dossier di approfondimento del Servizio studi del Senato e della Camera, cliccare QUI.](#)

### **3. ABUSO DI UTILIZZO DI CONTRATTI A TERMINE - Le modifiche alla disciplina sanzionatoria introdotte dal D.L. n. 131/2024**

Approvato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024, il **Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131**, recante "**Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**".

Il decreto-legge - come si legge nel comunicato del Governo - consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot, tra cui la procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della [direttiva 1999/70/CE](#) del Consiglio, che **vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato** e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Prima dell'intervento, l'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all'abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse "*il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto*".

L'**art. 11 del D.L. n. 131/2024** ha aggiunto "**la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno**".

Inoltre è stato **abrogato il terzo comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015**, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità "*in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie*".

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 131/2024, cliccare QUI.](#)

### **4. PATENTE A CREDITI - Autocertificazione entro il prossimo 31 ottobre - Fornito il modello da inviare via PEC**

La richiesta della patente a crediti potrà essere inoltrata a decorrere dal 1° ottobre, attraverso un [portale dedicato](#) sul sito dell'INL, accessibile tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Tuttavia, a decorrere dal 23 settembre e fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile trasmettere la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviandola a una casella PEC dell'Ispektorato.

Lo ha reso noto l'INL con la **circolare n. 4 del 23 settembre 2024**, con la quale vengono anche definiti i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

**In fase di prima applicazione** - precisa l'INL - per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, sarà necessario presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva **dovrà essere effettuato, tramite PEC**, all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) secondo il seguente modello.

Nella circolare si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

**A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.**

L'INL ricorda, inoltre, che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.

Per espressa previsione normativa **sono esclusi:**

- a) i **soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale** (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- b) le **imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Sono inoltre tenute al possesso della patente che le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea. Tuttavia, il suo rilascio potrà avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è **rilasciata in formato digitale** accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti** che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell'INL, unitamente alle modalità operative da seguire.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti **con decorrenza "retroattiva"**.

Il punteggio della patente **subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro**, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato I-bis annesso allo stesso D.Lgs. n. 81/2008, che viene anche riportato a pagina 10 della circolare in commento.

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il **recupero dei crediti** è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**ATTENZIONE** - Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo **operi in cantiere senza la patente** (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati** nello specifico cantiere e, comunque, **non inferiore a euro 6.000,00**, non soggetta alla

procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché **l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.**

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dell'INL n. 4/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 132/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il fac-simile del modello di autocertificazione, cliccare QUI.](#)

## **5. PATENTE A CREDITI - Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro**

Alla luce dell'entrata in vigore della nuova disciplina della patente a crediti - prevista per il 1° ottobre 2024 – la Fondazione Studi del Consulenti del Lavoro, con **approfondimento del 27 settembre 2024**, riepilogano tutte le caratteristiche di questo strumento, soffermandosi in particolare sui nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, sulle sanzioni previste e sulle possibilità di recuperare i crediti persi, analizzando tutti i più recenti atti amministrativi e di prassi dell'INL.

L'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina, con taglio operativo, la platea dei destinatari dell'obbligo, soffermandosi in particolare su requisiti, tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca.

Forniti con il documento anche un fac-simile di autocertificazione dei requisiti e l'elenco delle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

LINK:

[Per consultare un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, cliccare QUI.](#)

## **6. PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI BIOLOGICHE - Fondo di 1.500.000 euro per il finanziamento di progetti di ricerca - Domande entro il prossimo 3 ottobre**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2024, il [decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 luglio 2024](#), che definisce i criteri di riparto del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.

Il «**Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche**», con una dotazione finanziaria di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'articolo 1, comma 865, della L n. 234/2021 (*Legge di bilancio 2022*), al fine di promuovere lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale.

**Le risorse disponibili sono, dunque, pari a complessivi 1.500.000,00 euro.**

**Possano essere finanziati:**

- 1) i progetti di ricerca nel settore delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche e le relative attività che devono riguardare:
  - a) nuove tecniche di produzione;
  - b) modelli di produzione innovativi ed ecosostenibili;
  - c) valorizzazione dell'innovazione tecnologica;
  - d) sostenibilità ambientale e conservazione delle risorse;
- 2) i progetti volti ad introdurre sistemi innovativi di semplificazione per migliorare le funzionalità del sistema (art. 2).



I soggetti proponenti possono essere gli enti pubblici di ricerca e le università degli studi statali e non statali (art. 3).

Il Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, cura l'istruttoria e la valutazione dei progetti presentati (art. 6).

Successivamente, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il [decreto direttoriale 12 settembre 2024](#) con cui ha indetto una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche".

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, in qualità di "Soggetto proponente", le **Università degli studi statali e non statali e gli Enti pubblici di ricerca**.  
Le **aziende biologiche** coinvolte nel progetto devono svolgere un'attività produttiva nel settore delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche (art. 7, comma 2).

Per ciascun progetto è previsto un limite massimo di contributo pari al 95% della spesa ammessa a finanziamento e comunque non superiore a euro 300.000,00.

Le istanze per la concessione di contributi per l'attuazione delle iniziative previste nell'Avviso pubblico, corredate della documentazione richiesta, devono essere inviate - entro le ore 12:00 del 3 ottobre 2024 - al seguente indirizzo PEC: [aoo.pqa@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.pqa@pec.masaf.gov.it) utilizzando la modulistica allegata al decreto direttoriale.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 8 luglio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 12 settembre 2024 con tutti i suoi allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del portale del SINAB, cliccare QUI.](#)

## **7. IPCEI "Idrogeno 4" - o "IPCEI H2 Move" - Pubblicato sul sito del Ministero il decreto attuativo - Domande al via dal prossimo 8 ottobre**

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il **decreto direttoriale 19 settembre 2024**, che definisce, in attuazione del decreto ministeriale 3 luglio 2024, le modalità e i termini per l'invio delle istanze di agevolazione relative all'IPCEI Idrogeno 4, nonché la modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi.

Ricordiamo che con [decreto del 3 luglio 2024](#) - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy il 6 settembre 2024 - è stata **disposta l'attivazione del Fondo per sostenere la realizzazione dell'Importante Progetto di Comune Interesse Europeo "Idrogeno 4"**, noto anche come "IPCEI H2 Move", relativo all'attuazione di programmi che fanno uso di tecnologie e soluzioni innovative per l'idrogeno nelle applicazioni riguardanti la mobilità e il trasporto stradale, marittimo e aereo.

L'attivazione del Fondo italiano, che ha una **disponibilità finanziaria di 22.216.418,46 euro**, fa seguito alla Decisione della Commissione Europea C(2024) 3631 final del 28 maggio 2024 di autorizzare gli aiuti di Stato di sette paesi europei - Estonia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna - per un ammontare complessivo di 1.4 miliardi di euro.

Tra le sfide e gli obiettivi specifici dell'IPCEI "Idrogeno 4" vi sono lo sviluppo di tecnologie in grado di ridurre del 90% le emissioni causate da mobilità e trasporti e il raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, attraverso lo sviluppo di piattaforme di veicoli a celle a combustibile per autobus e camion, tecnologie a celle a combustibile che utilizzano l'idrogeno per generare energia

elettrica per lo spostamento di navi e treni, soluzioni di stoccaggio di H2 a bordo di aerei di nuova generazione, tecnologie per le stazioni di rifornimento di idrogeno.

Possono accedere alle agevolazioni i soggetti nazionali coinvolti nell'ambito dell'IPCEI Idrogeno 4 autorizzato dalla Decisione della Commissione europea C(2024) 3631 final del 28 maggio 2024, ammessi al sostegno delle autorità italiane.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, **a partire dal 8 ottobre 2024 e non oltre il 6 dicembre 2024**, i soggetti ammissibili sono tenuti a presentare istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 19 settembre 2024, corredata dei relativi allegati ivi previsti, attraverso la piattaforma informatica che sarà indicata sulla presente pagina.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

## **8. ZLS - Pubblicato il decreto che definisce le modalità di accesso al contributo d'imposta per gli investimenti - Comunicazioni dal prossimo 12 dicembre**

Dopo l'emanazione del **D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40**, recante "*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*", è arrivato il **decreto 30 agosto 2024** recante le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027](#).

Ricordiamo, anzitutto, che la legge istitutiva delle ZLS risale al 2017, dando facoltà alle Regioni di creare delle zone produttive funzionali alle infrastrutture portuali, in cui si applicano crediti d'imposta per favorire gli investimenti da parte delle imprese.

La Zona Logistica Semplificata «ZLS» è stata, infatti, prevista dall'articolo 1, comma dal 61 al 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), come successivamente modificati e integrati dall'articolo 1, comma 313 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con lo scopo di "favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea".

La ZLS deve includere almeno un'area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

Per ciascuna Regione l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la Regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017.

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), al pari delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.

Il [decreto del 30 agosto 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, **disciplina le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazioni e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli.**

Il decreto è stato emanato in applicazione dell'articolo 13, comma 3, del citato D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024.

**Possono accedere al credito d'imposta** tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205/2017, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS (art. 2, comma 1).

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (art. 2, comma 2).

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (art. 2, comma 4).

**Sono agevolabili** gli investimenti realizzati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva (art. 3, comma 1).

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro (art. 3, comma 8).

I criteri per la determinazione della misura del credito d'imposta sono precisati all'articolo 4 del decreto.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, **dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025**, l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024** (art. 5, comma 1).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà essere approvato il **modello di comunicazione**, con le relative istruzioni, e definiti il contenuto e le modalità di trasmissione (art. 5, comma 2).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate (art. 7, comma 1).

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. n. 40/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 30 agosto 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare un approfondimento di ASSONIME, cliccare QUI.](#)

## **9. MATERIALI DI RECUPERO - Fissati i criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta - Domande per le spese dell'annualità 2023 dal prossimo 21 ottobre**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ricorda che con il **decreto 2 aprile 2024**, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l'accesso all'agevolazione.

Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a **euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025**.

Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'[articolo 1, comma 686, della L. n. 197/2022](#) (Legge di bilancio 2023), sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d'imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 **per l'acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero**, fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.

**Soggetti beneficiari** sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

- a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive presso il Registro delle imprese;
- b) svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- d) hanno **acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica** ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro (art. 3).

**Soggetto gestore** è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 **sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024**.

Le istanze dovranno avere ad oggetto **esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell'anno 2023** e potranno essere presentate tramite la procedura informatica dedicata.

Le istanze dovranno avere ad oggetto **esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell'anno 2023** e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>.

Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell'ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall'ordine temporale di presentazione dell'istanza.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dell'ambiente e per scaricare il modulo di domanda e consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

## **10. GENERAZIONE TERRA - 80 milioni di euro che ISMEA dedica ai giovani per l'acquisto di terreni - Domande di accesso alle agevolazioni dal prossimo 30 ottobre**

**Dal prossimo 30 ottobre** torna disponibile "Generazione Terra" - nuova edizione 2024 - la misura promossa dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che offre un'opportunità unica ai giovani che desiderano investire nel settore agricolo.

Il programma è **rivolto a giovani sotto i 41 anni già operanti nel settore agricolo**, per aiutarli a espandere o consolidare le loro attività, ma anche a nuovi imprenditori agricoli che desiderano avviare progetti innovativi nel settore.

Generazione Terra finanzia il **100% del prezzo di acquisto** di terreni da parte di giovani di **età non superiore a 41 anni** che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.

Possono accedere alla misura:

- **Giovani imprenditori agricoli**, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione previdenziale agricola **da almeno due anni** rispetto alla data della presentazione della domanda, cittadini dell'Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:
  - 1) **ampliare la superficie della propria azienda** mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda,
  - 2) **consolidare la superficie della propria azienda** mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- **Giovani startupper con esperienza (GSE)**, di **età non superiore a 41 anni**, che intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.  
Sono considerati **Giovani startupper con esperienza** i giovani, cittadini dell'Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, iscritti per almeno due anni nel quinquennio precedente con un numero complessivo di giorni non inferiore a 102, alla data di presentazione della domanda a:
  - 1) INPS in qualità di coadiuvante agricolo,
  - 2) gestione separata INPS in qualità di collaboratore,
  - 3) gestione dei lavoratori dipendenti INPS come dirigente, quadro, impiegato agricolo o operaio agricolo,
  - 4) gestione separata ENPAIA per i periti agrari o per gli agrotecnici,
  - 5) EPAP per i dottori agronomi e forestali;
- **Giovani startupper con titolo (GST)** che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.  
Sono considerati **Giovani startupper con titolo** i giovani, cittadini dell'Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, non ancora imprenditori agricoli che **abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio**:
  - 1) diploma rilasciato da istituto tecnico agrario e professionale per l'agricoltura,
  - 2) diploma di laurea triennale o magistrale.In questo caso, la finalità ammessa consiste nell'acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una **nuova iniziativa imprenditoriale agricola** condotta dal giovane startupper.  
Si intende giovane un soggetto di età non superiore a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.

L'operazione consiste, in alternativa:

1. nell'**acquisto di un terreno da parte di ISMEA**, e nella successiva assegnazione con Patto di Riservato Dominio (PRD) del medesimo terreno al richiedente. In questa fase, il richiedente assumerà l'impegno di rimborsare la somma dovuta a ISMEA (con conseguente cancellazione del PRD) entro un termine tra i quindici ed i trenta anni;
2. nella **concessione di un mutuo ipotecario** finalizzato all'acquisto di un terreno da parte del richiedente.

Per l'attuazione degli interventi fondiari, ISMEA stanZIA annualmente un importo che viene distinto, per i giovani imprenditori agricoli e i giovani startupper con esperienza, in due lotti con destinazioni geografiche separate.

Ai giovani startupper con titolo è riservata invece una dotazione finanziaria attiva sull'intero territorio nazionale.

Per l'edizione 2024, la dotazione finanziaria complessiva ammonta a **80 milioni di euro**, ripartiti in base al tipo di beneficiario e alla zona geografica. In particolare:

- **70 milioni di euro** sono destinati a giovani imprenditori agricoli e startupper con esperienza, **equamente distribuiti tra il Centro-Nord e il Sud e le Isole**;
- i restanti **10 milioni** sono riservati ai nuovi startupper con titolo, disponibili su scala nazionale.

Il **valore massimo del finanziamento** è proposto in:

- **1.500.000 euro**, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
- **500.000 euro**, in caso di giovani startupper con titolo.

Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.

L'accreditamento, la compilazione e la **presentazione delle domande** di accesso alla misura ed alle agevolazioni potranno essere effettuati a partire **dalle ore 12:00 del 30 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 29 novembre 2024.**

Per accedere alla misura, il richiedente deve presentare la domanda **esclusivamente in via telematica**, utilizzando la **modulistica disponibile** sul **portale ISMEA.**

I **documenti da presentare** obbligatoriamente sono:

- 1) **domanda di finanziamento** per l'accesso allo strumento;
- 2) **offerta e consenso alla vendita** da parte del/dei venditori, contenente la specifica dei terreni oggetto di acquisto;
- 3) **business plan**, con indicazione dei dati aziendali prospettici di natura economica e finanziaria;
- 4) **relazione notarile ventennale** al fine di accertare l'assenza di formalità pregiudizievoli sul fondo oggetto di acquisto;
- 5) **certificato di destinazione urbanistica** del fondo oggetto di acquisto, per la verifica della destinazione agricola dello stesso.

L'accesso alla misura avviene secondo una **procedura a sportello**, con prenotazione della disponibilità fino a esaurimento della dotazione finanziaria riservata alla misura, di cui verrà data indicazione nella sezione del sito dedicata al portale.

Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'**utente**, per presentare la domanda **deve**:

- 1) **accreditarsi al portale** dedicato ISMEA,
- 2) **compilare e presentare la domanda.**

La compilazione e la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il [portale dedicato ISMEA](#).

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell' ISMEA, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il prospetto informativo del bando 2024 di "Generazione Terra", cliccare QUI.](#)

## **11. AUSILI SPORTIVI 2024 - Pubblicato l'avviso - Apertala piattaforma informatica**

Il **Dipartimento per lo sport**, con un comunicato del 27 settembre scorso, ha reso noto che è stato pubblicato l'avviso che dispone le procedure per l'accesso alle **risorse destinate all'acquisto di ausili sportivi da mettere a disposizione, in uso gratuito, delle persone con disabilità** interessate all'avviamento alla pratica sportiva, in attuazione del **decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani dell'11 aprile 2024**, relativo al riparto del **"Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano"**.

Il presente bando ha per oggetto l'erogazione di contributi destinati all'acquisto di ausili da destinare, a titolo gratuito, all'avviamento alla pratica sportiva degli atleti con disabilità tenendo conto anche degli obiettivi di inclusione e di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione sociale attraverso la promozione dell'attività sportiva.

Grazie a questo bando viene offerto un supporto, **attraverso le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del nostro Dipartimento per lo Sport**, alle persone con disabilità che potranno avere, senza oneri, ausili sportivi.

Le **risorse destinate al finanziamento** degli interventi previsti dal "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", da destinare alle iniziative volte alla promozione dell'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di ausili per lo sport, **ammontano, per l'anno 2024, a euro 1.500.000,00.**

La **domanda di accesso al Fondo** può essere presentata esclusivamente da una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o Società Sportiva Dilettantistica (SSD) presso la quale il destinatario finale dell'ausilio sportivo (beneficiario) sia tesserato.

La domanda di accesso al Fondo può essere presentata esclusivamente da una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o Società Sportiva Dilettantistica (SSD) presso la quale il destinatario finale dell'ausilio sportivo (beneficiario) sia tesserato.

Questi enti potranno accedere a finanziamenti per l'acquisto di ausili da concedere in comodato d'uso gratuito ai propri atleti con disabilità tesserati.

Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per l'acquisto dell'ausilio sportivo per un massimo di n. 3 beneficiari nel caso di sport individuali e n. 5 beneficiari nel caso di sport di squadra.

Per le ASD/SSD polisportive i suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.

La domanda di contributo dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica **a partire dalle ore 12:00 del giorno 27 settembre 2024** provvedendo a compilare tutti i campi previsti.

LINK:

[Per accedere al comunicato e consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

## **12. RENTRI - NOVITA' E AGGIORNAMENTI DALLA PIATTAFORMA - Nuove funzionalità e servizi per produttori di rifiuti non iscritti - Il punto della situazione**

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il [D.M. 4 aprile 2023, n. 59](#), recante *"Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti"*, che detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

In data 7 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Dall'8 novembre 2023 è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti - RENTRI.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.M. n. 59/2023, per l'iscrizione al RENTRI è **previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.

Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha avviato una [fase sperimentale](#), su base volontaria, per avvicinare gli utenti al sistema RENTRI in modo che questi possano familiarizzare con le procedure e gli adempimenti e, laddove necessario, migliorarne l'usabilità prima dell'avvio in effettivo.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, e, oltre a consentire la risoluzione tempestiva di eventuali aspetti tecnici legati all'uso del sistema informativo, permetterà agli utenti interessati di analizzare le informazioni e di verificare le funzionalità offerte.

Ricordiamo che sul sito del RENTRI è disponibile il [manuale](#) con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Le scadenze per l'obbligo di iscrizione al RENTRI sono dettagliate nell'articolo 13 del Regolamento:

- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese (**15 DICEMBRE 2024**) ed entro i sessanta giorni successivi;

- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese (**15 GIUGNO 2025**) ed entro i sessanta giorni successivi;
- tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione: a decorrere dal trentesimo mese (**15 DICEMBRE 2025**) ed entro i 60 giorni successivi.

Nel momento in cui parte l'iscrizione, l'impresa è tenuta alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.

**Dal 13 FEBBRAIO 2025** entreranno in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).

I vecchi modelli di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti non potranno più utilizzati dal 13 febbraio 2025 (anche se precedentemente vidimati)

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI.

**Il 19 settembre scorso sul portale del RENTRI sono state inaugurate [nuove funzionalità della piattaforma telematica RENTRI](#).**

In particolare nell'area "[servizi per l'interoperabilità](#)" è stato rilasciato il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 "Specifiche tecniche" al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 "Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico".

L'interoperabilità RENTRI consente di trasmettere al RENTRI, tramite porta applicativa (API):

- i dati del registro cronologico di carico e scarico;
- i dati dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR).

Sono, inoltre, presenti altri servizi per:

- la vidimazione virtuale dei formulari e dei registri di cronologici di carico e scarico;
- l'accesso alle anagrafiche RENTRI;
- i servizi di firma remota con certificato di dominio RENTRI;
- l'accesso alle tabelle di codifica.

Inoltre, in ambiente DEMO, è stata rilasciata l'area "[Produttori di rifiuti non iscritti](#)" che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

### **13. LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI - Nuove regole e sanzioni per i datori di lavoro che offrono alloggi non idonei**

"Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero**. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione".

E' quanto stabilito dal nuovo comma 15-bis dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), introdotto dall'articolo 9 del [D.L. 16 settembre 2024, n. 131](#), in vigore dal 17 settembre 2024.

L'alloggio concesso al lavoratore straniero deve **essere fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria, deve rispettare i parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica**, in materia di struttura portante, sicurezza antincendio, qualità dell'aria interna, etc.



Il decreto stabilisce una sanzione amministrativa, compresa tra 350,00 e 5.500,00 euro, per i datori di lavoro che forniscono agli impiegati stranieri stagionali un **alloggio privo dei requisiti di idoneità o con un canone eccessivo**, in rapporto alla qualità dell'abitazione e alla retribuzione percepita dal lavoratore.

L'obiettivo è contrastare le condizioni di sfruttamento che spesso caratterizzano il settore del lavoro stagionale, garantendo un alloggio dignitoso per i lavoratori stranieri.

Le sanzioni sono applicate per ogni singolo lavoratore straniero che si trovi in una situazione di disagio abitativo.

Inoltre, il provvedimento considera eccessivo il canone di affitto quando supera un terzo della retribuzione mensile del lavoratore.

Un altro aspetto cruciale della norma è il **divieto per il datore di lavoro di trattenere direttamente dalla retribuzione l'importo dell'affitto**.

Questo meccanismo, spesso utilizzato per mascherare salari ancora più bassi, rappresenta una delle forme di sfruttamento che il nuovo decreto intende combattere.

Con la norma, il governo si propone di eliminare questi abusi, migliorando le condizioni di vita dei lavoratori stranieri stagionali e responsabilizzando i datori di lavoro.

#### **14. SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE - La Cassazione chiarisce il perimetro della deroga alla cessazione dell'impresa dopo la cancellazione - Il liquidatore resta responsabile per 5 anni**

In dettaglio **gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese sono sospesi per cinque anni in favore dell'amministrazione finanziaria e degli agenti di riscossione**, ma le pretese tributarie devono essere fatte valere con atti impositivi ritualmente notificati **presso la sede legale della società oramai estinta e nei confronti dell'ultimo suo legale rappresentante, amministratore o liquidatore**.

E se uno dei soggetti su indicati, nel corso di questi cinque anni è deceduto, **l'ente impositore non può rivolgersi ai suoi eredi o agli altri soci**.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la **Sentenza n 21981 pubblicata il 5 agosto 2024** nella quale si statuisce che **il liquidatore mantiene la rappresentanza delle imprese cancellate dal registro**.

La sentenza in oggetto riguarda **l'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014**, che prevede una deroga all'articolo 2495 del Codice civile.

L'articolo 2495 del Codice civile prevede che, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, il deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese e il decorso di 90 giorni senza che sia stato presentato reclamo, **il conservatore cancella e la società si estingue**.

In deroga a questa norma, l'art 28 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 recita testualmente che, *"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"*.

Si evidenzia così che in tema di cancellazione della società dal Registro delle imprese, il **differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione dell'ente**, previsto dal citato D.Lgs. n. 175/2014 ha rilevanza nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi e implica che **il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale**, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.

Dunque, **l'autorità fiscale non può rivolgersi ad altri soggetti**.

Questo differimento sospende anche la possibilità per i creditori insoddisfatti di rivolgersi sui soci.

In un caso specifico, **la Cassazione ha dichiarato illegittima una notifica di accertamento inviata all'erede del liquidatore defunto**.

La notifica secondo la Cassazione avrebbe dovuto essere fatta al domicilio fiscale della società o a un nuovo liquidatore, **poiché gli eredi non assumono automaticamente il ruolo del defunto**, infatti, dalla morte del socio legale rappresentante non può derivare la successione degli eredi nella carica, ma l'incombenza di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore.

LINK:

[Per consultare il testo della Sentenza n. 21981/2024, cliccare QUI.](#)

## **15. CRIPTO-ATTIVITA' - Chiarimenti su imposta di bollo e imposta sul valore (IVACA)**

L'articolo 1, commi 144 e 145 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha esteso il **regime dell'imposta di bollo proporzionale** (2 per mille annuo), originariamente previsto per i "prodotti finanziari", **anche alle cripto-attività detenute dai clienti residenti in Italia** presso i *Crypto-asset service provider* (CASP).

Alternativa all'imposta di bollo, quando non c'è un intermediario residente, è la **nuova imposta sul valore delle cripto-attività (IVACA)**, introdotta dall'articolo 1, comma 146 della citata L. n. 197/2022, anch'essa applicata nella misura del 2 per mille in capo ai soggetti residenti che detengono cripto attività presso intermediari non residenti o archiviate su chiave USB, PC e Smartphone.

A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, «si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».

Dunque: in assenza di un intermediario residente che abbia applicato l'imposta di bollo, si applica l'imposta sul valore delle cripto attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.

**Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo**, i commi 144 e 145 dell'articolo 1, della legge n. 197 del 2022, hanno modificato il comma 2-ter e la nota 3-ter dell'articolo 13, Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

In particolare, il citato **comma 2-ter** prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle criptoattività e la **nota 3-ter** che la comunicazione «*si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato*».

Per effetto del rinvio operato alla disciplina dell'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa citata, i soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l'imposta i prestatori di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i bis), del D.Lgs. n. 231 del 2007, che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990.

Il successivo comma 146, modificando il comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, inoltre, ha previsto che «*A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo*».

Al riguardo, la **circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023** chiarisce che «Tenuto conto della esplicita esclusione dell'applicazione del comma 18-bis dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, **tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo** e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

**Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato».**

Il medesimo documento di prassi precisa, inoltre, che l'imposta sul valore delle cripto-attività «è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto attività siano **detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.**

In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l'imposta di bollo, si applica l'imposta sul valore delle cripto attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.

Con la **Risposta a interpello n 181 del 12 settembre 2024** l'Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, chiarito che un soggetto che detiene cripto-attività presso un "*prestatore di servizi di portafoglio digitale*" italiano, iscritto nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l'Organismo agenti e mediatori (OAM), **non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle cripto-attività se il gestore ha applicato l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività**, di cui all'art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

Con la stessa risposta ha, inoltre, chiarito alcuni aspetti della **dichiarazione dei redditi** alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) che ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle "cripto-attività", allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.

Puntuali indicazioni in merito a tale disciplina sono stati forniti con la circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 30/E/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Risposta a interpello n. 181/2024, cliccare QUI.](#)

## **16. RISCHI CATASTROFALI - Presentato alle categorie produttive il decreto sull'obbligo assicurativo per le imprese**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un comunicato del 23 settembre scorso, ha reso noto che si è tenuto un incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all'obbligo per le imprese di stipulare **polizze assicurative** per danni derivanti da **eventi catastrofali**.

L'obbligo assicurativo, introdotto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti della L. n. 213/2023 (*Legge Finanziaria 2024*), **entrerà in vigore il primo gennaio 2025** e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal disegno di legge "Ricostruzione", ora all'esame del Parlamento, che introduce l'obbligo per le imprese assicurative di **corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali**: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a **risorse fondamentali** per una rapida ripresa delle attività.

Lo **schema di decreto** interministeriale, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, definisce:

- le imprese soggette all'obbligo assicurativo,
- l'oggetto della copertura assicurativa e
- le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I **premi** saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, **non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.**

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

## **17. PLUSVALENZE DA SUPERBONUS - Le indicazioni operative dal Consiglio Nazionale del Notariato**

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.90-2024/T, dal titolo "**INDICAZIONI OPERATIVE NELLA DISCIPLINA DELLE NUOVE FATTISPECIE DI PLUSVALENZE DA SUPERBONUS ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE N. 13 DEL 13.06.2024**", di Francesco Raponi (*Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 1 luglio 2024*).

Con questo studio, il Consiglio Nazionale del Notariato - muovendo dalle risultanze della circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 dell'Agenzia delle Entrate - approfondisce l'iter che dovrebbe orientare l'attività del notaio che si trovi a ricondurre le fattispecie astratte plusvalenze da superbonus previste dalle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2024 rispetto al singolo caso concreto.

Con la [circolare n. 13/E del 13 giugno 2024](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle novità fiscali in materia di plusvalenze da superbonus introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

Il documento evidenzia come, pur non condividendo alcune delle conclusioni, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo contributo sul medesimo tema, con il duplice scopo di analizzarne più nel dettaglio i contenuti e di **trarne alcune indicazioni utili** sul piano operativo.

Nello specifico, muovendo dalle risultanze di tale documento di prassi, nello studio viene approfondito l'iter che dovrebbe orientare l'**attività del notaio** che si trovi a ricondurre le fattispecie astratte previste dalle nuove disposizioni rispetto al singolo caso concreto.

Con riferimento ad alcune problematiche la circolare n. 13/E/2024 ha **formulato delle soluzioni che si possono ritenere risolutive**, con riguardo ad altre invece occorrerà completarne le indicazioni alla luce delle normative vigenti e degli altri documenti di prassi in materia di Superbonus, e con riferimento infine ad ulteriori aspetti, non trattati nella stessa circolare n. 13, **sarà ancora necessaria l'opera dell'interprete.**

Le risultanze della circolare n. 13 del 2024 - conclude lo studio - palesano tutte le difficoltà che anche la stessa Agenzia delle Entrate ha incontrato nell'interpretazione della nuova normativa, i cui limiti e incertezze, ancora sussistenti e difficilmente risolvibili in via interpretativa, **inducono ad auspicare un intervento chiarificatore da parte del legislatore**, che, si augura, tenga conto anche delle proposte formulate nello studio n. 15 del 2024, in un'ottica perequativa dei vantaggi del Superbonus e di coerenza sistematica con la normativa previgente.

LINK:

[Per consultare il testo dello studio n. 90/2024T, cliccare QUI.](#)

## **18. MASTER UNIVERSITARIO - L'Agenzia chiarisce quale tassazione applicare al premio consegnato al 1° classificato**

I **premi di studio riservati a coloro che conseguono il titolo del Master Universitario di 2° livello**, erogato successivamente al suo conseguimento agli studenti considerati più meritevoli in base alla valutazione della prova finale e delle prove intermedie, **non sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non sono erogati per sostenere l'attività di studio o formazione degli studenti** (art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR).

**Tali premi rientrano, invece, nella categoria dei "redditi diversi"** (art. 67, comma 1, lett. d), del TUIR) **in quanto riconosciuti per meriti artistici, scientifici o sociali.**

Di conseguenza va applicata la ritenuta del 25% prevista dall'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 per i premi conseguiti, applicata dall'Università.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la **Risposta a interpello n. 184 del 16 settembre 2024**, ad un utente che ha chiesto quale sia il regime fiscale applicabile al premio conseguito.

Si tratta, in sostanza, di chiarire che i premi erogati dall'Università, successivamente al conseguimento del titolo del Master, agli studenti considerati più meritevoli in base alla valutazione della prova finale e delle prove intermedie rientrano in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In particolare occorre verificare se tali premi **siano riconducibili ai redditi assimilati a quello di lavoro dipendente o ai redditi diversi**.

L'Agenzia lo fa esaminando due articoli del TUIR: **l'articolo 50**, comma 1, lett. c) e **l'articolo 67**, comma 1, lett. d).

La previsione dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR individua le **elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di una attività di studio o di formazione** (cfr. risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E).

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR costituiscono, invece, **redditi diversi**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, *«le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali»*.

Nella fattispecie prospettata, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione e nel relativo allegato, i premi sono stati attribuiti agli allievi regolarmente iscritti al Master risultati nelle prime X posizioni della graduatoria di fine corso, tenendo conto per prima cosa del voto finale conseguito dopo la discussione finale.

Tali premi, attribuiti dopo il conseguimento del titolo del Master agli studenti con le valutazioni finali più alte, **non risultano quindi finalizzati alla frequenza del corso**. Gli stessi perseguono, infatti, la finalità di **premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli** dopo la conclusione del percorso formativo.

I medesimi premi, pertanto, **non essendo stati elargiti al fine di sostenere una attività di studio o di formazione**, non ricadono nell'ambito di applicazione dal citato articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR e dunque **non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente**.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che **i premi in oggetto sono riconducibili ai redditi diversi** di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR, in quanto **attribuiti in riconoscimento di particolari "meriti artistici, scientifici o sociali"**, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli.

Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro (quali, ad esempio tesi, opera progettuale, elaborato) oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione, ma una **verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall'avviso di selezione** (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).

Ne consegue che, nella fattispecie prospettata, alle somme che l'Università ha erogato a titolo di premio all'Istante, riconducibile come già detto ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. d), del TUIR, **deve applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 25 per cento** prevista dal secondo comma dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973.

LINK

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 184/2024, cliccare QUI.](#)

## **19. EDUCAZIONE DIGITALE DEI CONSUMATORI ADULTI - Modifica dei termini dell'Avviso pubblico rivolto alle Regioni per la realizzazione di un progetto pilota sperimentale - Domande di finanziamento entro il prossimo 31 ottobre**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il **decreto direttoriale 17 settembre 2024** ha disposto - attraverso la sostituzione dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico del 29 novembre 2022 - la

modifica dei termini di conclusione delle attività, di rendicontazione del progetto e di trasmissione dei verbali delle Commissioni di verifica relativi al progetto pilota sperimentale **in materia di educazione digitale dei consumatori adulti**.

Le attività proposte con il progetto dovranno ora essere ultimate, pena la revoca del finanziamento, **entro e non oltre il 31 ottobre 2024** ed avere una durata complessiva per ciascun partecipante non inferiore a 20 mesi.

La rendicontazione del progetto dovrà essere trasmessa dalla Regione coordinatrice alla Direzione Generale, **entro e non oltre il 30 novembre 2024**, pena la revoca del finanziamento.

Ricordiamo che, in precedenza, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con l'Avviso 29 novembre 2022, aveva definito i criteri e le modalità per la realizzazione, per il triennio 2022-2023-2024, di un progetto pilota sperimentale da parte di un raggruppamento di Regioni per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e assistenza relative **all'innalzamento delle competenze digitali per i consumatori adulti over 65**, con precedenza ai soggetti caratterizzati da particolari fragilità di natura fisica, economica, sociale.

La finalità del presente avviso è diretta a rilevare le specifiche carenze in materia di formazione ed uso del digitale da parte dei consumatori adulti e sviluppare adeguati percorsi, anche innovativi, volti a raggiungere in modo efficace il maggior numero di consumatori con l'obiettivo misurabile di innalzare le competenze informatiche e la consapevolezza nelle operazioni di consumo e di fruizione di servizi digitali. Con tale Avviso sono stati, in particolare, disciplinati i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute per le attività di educazione, informazione e supporto ai consumatori adulti over 65.

Da tener presente che, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) è istituito il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Per promuovere la realizzazione di tale progetto è stato destinato **l'importo complessivo di euro 3.900.000,00**.

Secondo quanto disposto dall'Avviso si poteva presentare un solo progetto sperimentale aggregato da parte di un gruppo di Regioni che individuano tra di esse una Regione con funzioni di coordinamento e di raccordo con il Ministero, definita "Regione coordinatrice".

Il progetto è stato presentato dalla Regione Toscana in qualità di coordinatrice del gruppo di Regioni composto da: Toscana, Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Veneto.

Il progetto doveva interessare non meno di 6 Regioni, equamente distribuite per quanto possibile sul territorio nazionale.

La domanda di finanziamento del progetto, firmata digitalmente da ciascuna Regione partecipante e trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy all'indirizzo PEC [dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it) dalla Regione coordinatrice, potrà ora essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2024, utilizzando l'apposita modulistica, resa disponibile unitamente al citato Avviso.

LINK:

[Per prendere visione dell'avviso del 29 novembre del 2022 e del decreto direttoriale 17 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

## **20. SPESE SANITARIE E VETERINARIE I° TRIMESTRE 2024 - Invio al Sistema TS entro il prossimo 30 settembre**

Gli **operatori del settore sanitario**, tra cui medici, infermieri, farmacie e strutture sanitarie, sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) le informazioni relative alle prestazioni erogate e agli eventuali rimborsi effettuati nel corso del primo semestre dell'anno 2024.

L'invio è finalizzato alla predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata 2025.

La scadenza per l'invio dei dati è **fissata al 30 settembre 2024**, come stabilito dal **decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2024**.

Tale decreto ha, infatti, previsto una cadenza semestrale per l'invio dei dati relativi alle **spese sanitarie** sostenute dai contribuenti.

Le informazioni da trasmettere al Sistema Tessera sanitaria sono quelle relative al **1° semestre 2024**, ovvero alle **spese sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso**.

Dal 2019 sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati:

- le strutture sanitarie accreditate al SSN, autorizzate non accreditate o appartenenti alla sanità militare;
- le farmacie e parafarmacie;
- i medici chirurghi e odontoiatri;
- i professionisti sanitari come veterinari, psicologi, biologi, infermieri, tecnici di radiologia, ostetrici, ottici;
- gli infermieri pediatrici iscritti all'Albo;
- gli iscritti ai nuovi Albi professionali istituiti dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018):
  - *Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;*
  - *Tecnico audiometrista;*
  - *Tecnico audioprotesista;*
  - *Tecnico ortopedico;*
  - *Dietista;*
  - *Tecnico di neurofisiopatologia;*
  - *Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;*
  - *Igienista dentale;*
  - *Fisioterapista;*
  - *Logopedista;*
  - *Podologo;*
  - *Ortottista e assistente di oftalmologia;*
  - *Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;*
  - *Tecnico della riabilitazione psichiatrica;*
  - *Terapista occupazionale;*
  - *Educatore professionale;*
  - *Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;*
  - *Assistente sanitario.*

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria può essere effettuata dal medesimo soggetto o anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi. In altre parole l'adempimento può essere espletato anche da **intermediari abilitati**.

Come specificano le istruzioni, dopo la scadenza ci sono **7 giorni** per apportare **eventuali correzioni** sulle informazioni inviate.

La data ultima per le modifiche è, quindi, il 7 ottobre 2024 per il primo semestre e il 7 febbraio 2025 per il secondo.

Devono essere inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rese nei confronti di **persone fisiche**.

Devono quindi essere trasmesse le informazioni richieste in merito a **scontrini, fatture e ricevute**.

Il successivo invio riguarderà i dati di spesa sanitaria dei soggetti tenuti riferiti al II° semestre 2024 (data pagamento dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024) e dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2025.

In caso di **tardiva o errata trasmissione** dei dati la sanzione è pari a **100 euro per ogni "comunicazione"**, e cioè per ogni singolo documento di spesa (con un massimo di 50.000,00 euro).

La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000,00 euro.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito Sistema Tessera Sanitaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione del nuovo calendario invio spese sanitarie, cliccare QUI.](#)

## **21. CINQUE PER MILLE 2024 - Per i ritardatari ultima chiamata entro il prossimo 30 settembre**

Le associazioni e gli enti interessati a partecipare al riparto della quota dell'Irpef per l'esercizio finanziario in corso, che non hanno presentato, entro i termini di scadenza, la domanda di accreditamento al contributo, possono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 30 settembre.

Nel dettaglio, le ONLUS - iscritte all'Anagrafe delle ONLUS e non presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2024 - che non hanno presentato la domanda di accreditamento entro il termine ordinario del 10 aprile scorso, possono ancora rimediare presentando la domanda entro il 30 settembre, **esclusivamente in via telematica**, all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, e versando contestualmente un importo pari a 250,00 euro tramite modello F24-Elide, con l'indicazione del codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento, ossia allo scorso 10 aprile.

Stesso discorso anche per gli Enti del Terzo Settore, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti della ricerca sanitaria e gli enti della ricerca scientifica e dell'università: anche questi soggetti, non presenti negli elenchi permanenti e che non hanno ancora presentato domanda di accreditamento, possono ancora presentarla rivolgendosi alle amministrazioni competenti per categoria entro lunedì prossimo e versando contestualmente l'importo di 250,00 euro, tramite modello F24-Elide, con l'indicazione del codice tributo 8115.

Ricordiamo che il D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha ridefinito le modalità e i termini per l'accesso al riparto del 5 per mille, elencando come beneficiari del contributo i seguenti soggetti:

- gli **enti del Terzo settore (ETS)**, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- gli enti della **ricerca scientifica e dell'università**;
- gli enti della **ricerca sanitaria**;
- il comune di residenza del contribuente;
- le **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)**, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Resta inoltre possibile la destinazione del contributo anche per il finanziamento delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (disciplinato dal D.P.C.M. 28 luglio 2016) e per il **sostegno agli enti gestori delle aree protette** (la cui disciplina è contenuta nel D.P.C.M. 22 marzo 2019).

Il D.L. n. 45/2023 (c.d. "*Milleproroghe*"), convertito dalla L. n. 191/2023, ha previsto che anche per l'anno 2024 **le ONLUS continuano ad essere destinatarie del 5 per mille con le modalità previste per gli "enti del volontariato"** dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

**Gli enti che sono già ad oggi iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), qualora non si siano mai accreditati al 5 per mille** e quindi non compaiano nell'elenco permanente degli enti accreditati, **se vogliono farlo per l'anno 2024 devono presentare un'istanza tramite la [piattaforma del Runts](#)**, selezionando la pratica "Cinque per mille", barrando il campo "accredito del 5/1000" ed **inserendo nell'apposito campo il codice Iban** del conto corrente intestato all'ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio, firmando digitalmente la distinta e procedendo all'invio della stessa.

**Il termine per effettuare tale accreditamento era quello del 10 aprile 2024.**

Tuttavia, possono comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2024 anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il predetto termine, purché presentino l'istanza di accreditamento entro il **30 settembre 2024**, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite [modello F24 Elide](#) (codice tributo 8115).



Gli enti che sono già ad oggi iscritti al RUNTS e che sono invece inclusi nell'elenco permanente sono considerati accreditati in automatico al 5 per mille 2024, ma sono comunque chiamati ad inserire in piattaforma il codice Iban laddove questo non sia mai stato comunicato al Ministero.  
Per farlo occorre presentare un'apposita istanza tramite la piattaforma del RUNTS, procedendo con gli stessi passaggi descritti in precedenza.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito del Ministero de lavoro, cliccare QUI.](#)

## **22. AVVISI BONARI - Relativi ai contributi agricoli e artigiani e commercianti**

**1)** L'INPS, con il **messaggio n. 3188 del 26 settembre 2024**, comunica che sono in corso di emissione gli **avvisi bonari per il recupero crediti nella Gestione contributiva agricola**.

L'Avviso Bonario indicherà il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l'emissione dell'anno 2023 per i lavoratori autonomi e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell'anno 2022 e del 1° e 2° trimestre dell'anno 2023 per i datori di lavoro agricolo.

Nella comunicazione sarà allegato anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell'istanza telematica di rateazione.

**2)** Con il **messaggio n. 3189 del 26 settembre 2024**, l'INPS ha reso che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di **febbraio e maggio 2024**, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti",

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di *alert* ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3188/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3189/2024, cliccare QUI.](#)

## **23. ANAC - Le Pubbliche amministrazione devono rendere pubblici i loro debiti e le imprese creditrici**

**Le Pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese loro creditrici.**

E' quanto ha specificato l'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, con [Atto a firma del Presidente del 18 settembre 2024](#), in un parere richiesto da un'Amministrazione ministeriale.

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, riprendendo l'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013, ha ricordato come si tratta di "*dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità*".

Per garantire un'interpretazione coerente delle disposizioni del citato articolo 33, l'Autorità, richiamando il D.P.C.M. 22 settembre 2014 e la Circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14 gennaio 2015, ha **escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie**: i debiti oggetto di

procedure concorsuali aperte a carico del debitore; nonché i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Pertanto – scrive ANAC - nella sottosezione Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti *“occorre indicare **l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione**, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente, escluse nella circolare sopra richiamata nonché il **numero delle imprese creditrici**, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e **che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni/enti**. Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l’esercizio di una attività d’impresa e l’esistenza di un credito”*.

## **24. GASOLIO COMMERCIALE UTILIZZATO NEL SETTORE TRASPORTO - Istruzioni per il rimborso del terzo trimestre 2024**

La misura del beneficio riconoscibile sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto è pari a 214,18 euro per mille litri.

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane con **un’informativa del 25 settembre 2024, Prot. 594995/RU**.

Sul sito Internet dell’Agenzia è inoltre disponibile il **software aggiornato** per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2024.

Per quanto attiene ai **consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso**, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 **può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024**.

Per la fruizione del rimborso dell’importo indicato, i soggetti aventi diritto dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 dovrà essere utilizzato il **Codice tributo 6740**, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota n. 57015/RU del 14 maggio 2015.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (*Bank identification code*) e IBAN (*International bank address number*).

L’Agenzia delle dogane ricorda, inoltre, che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2024, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

LINK:

[Per consultare l’informativa e scaricare il modello di dichiarazione e accedere al software, cliccare QUI.](#)

## **25. DAL 2025 IMU SEMPLIFICATA - Le nuove regole per i Comuni in vigore dal 1° gennaio 2025 - In arrivo l’applicazione informatica**

Dal 2025 entra in vigore la **nuova IMU semplificata**.

Lo prevede il **decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 settembre 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, recante *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Il provvedimento ha chiarito le nuove e ridotte fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote.

Il nuovo Decreto interviene sulle **modalità di applicazione dell'imposta municipale**, riducendo drasticamente le variabili che i Comuni possono adottare.

Le amministrazioni locali potranno determinare le aliquote solo sulla base di fattispecie predefinite dal citato decreto del 6 settembre 2024.

Il provvedimento del ministero dell'Economia fa seguito al precedente decreto del 7 luglio 2023, sostituendo l'allegato A, che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote, **limitandole a 128**.

La revisione aliquote dovrà essere inserita da tutti i Municipi italiani in una piattaforma apposita, da pubblicare sul Portale del federalismo fiscale.

Gli stessi saranno poi chiamati a approvare e pubblicare nuove delibere IMU, con le nuove aliquote da applicare all'imposta.

Questo significa che dal **1° gennaio 2025** le diverse amministrazioni comunali dovranno utilizzare l'apposita piattaforma informatica per elaborare e trasmettere il prospetto con la delibera di approvazione delle varie aliquote IMU al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Se le amministrazioni non approvano le nuove delibere in tempo, vedranno applicarsi automaticamente le **aliquote standard**, perdendo la possibilità di introdurre variazioni locali, con una significativa riduzione delle entrate fiscali.

Nel comunicato del 27 settembre scorso il Dipartimento delle Finanze rende noto che **nella seconda metà del mese di ottobre 2024**, sarà resa disponibile, all'interno del Portale del federalismo fiscale, **l'applicazione informatica attraverso la quale i comuni possono elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025**.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, verrà, pertanto, chiusa la fase sperimentale.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Dipartimento delle finanze, cliccare QUI.](#)

## **26. G7 AGRICOLTURA - Adottato il comunicato dei Ministri sotto la Presidenza italiana**

I Ministri dell'Agricoltura G7, riuniti a Siracusa il 27 e 28 settembre 2024, hanno **adottato il comunicato che conclude ufficialmente i lavori della Presidenza Italiana**. Tra i principali punti:

- Rafforzare l'agricoltura per sistemi alimentari redditizi, resilienti, equi e sostenibili.
- Scienza e innovazione in agricoltura per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico.
- Le giovani generazioni come agenti e protagonisti del cambiamento nell'agricoltura e nei sistemi alimentari.
- Pesca, acquacoltura e sicurezza alimentare sostenibili.
- Il contributo del G7 allo sviluppo dell'agricoltura e dei sistemi alimentari in Africa.

Si è parlato anche di **tecnologie emergenti**, come l'Intelligenza Artificiale (IA), che potrebbero trasformare l'agricoltura e i sistemi alimentari ottimizzando i processi e le risorse, sottolineando l'impegno per promuovere un ambiente internazionale in cui l'IA e le tecnologie agricole digitali rispettino la dignità e i diritti umani e contribuiscano a rafforzare la sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura e dei sistemi alimentari.

Un focus specifico è stato dedicato all'importanza di **promuovere l'impegno e l'occupazione dei giovani in questi settori**, sia per imparare dalle pratiche tradizionali sia per stimolare l'innovazione e accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, accogliendo con favore i risultati dell'Agri-Young Hackathon del G7.

I Ministri hanno sottoscritto l'impegno a **rafforzare ulteriormente la cooperazione con i Paesi e le organizzazioni africane** facendo leva sulle sinergie, collaborando per migliorare la resilienza alla variabilità climatica e promuovendo il trasferimento di conoscenze e buone pratiche.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato dei Ministri dell'Agricoltura del G7, cliccare QUI.](#)

## **27. BANDO PER LA SELEZIONE DI 6.478 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Domanda di partecipazione entro il prossimo 3 ottobre**

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato il bando per la selezione di **6.478 operatori volontari** da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica.

Con [decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 1302 del 25 settembre 2024](#), il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall'art. 5 del Bando, inizialmente previsto per il 26 settembre 2024, è stato **prorogato alle ore 14:00 del 3 ottobre 2024**.

Conseguentemente, il termine ultimo per la trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani selezionati, di cui all'art. 7 del sopra citato Bando, è **prorogato al 5 dicembre 2024**.

Ricordiamo che i progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che stabilisce, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio attualmente pari ad euro 507,30, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati.

Per accedere all'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca "[Scegli il tuo progetto in Italia](#)".

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la [piattaforma Domanda on line](#) (DOL), **entro e non oltre le ore 14:00 del 3 ottobre 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla sezione dedicata del sito del Dipartimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al bando, cliccare QUI.](#)

## **28. ALIMENTIAMO LO SPORT - Pubblicato l'Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività sportiva, della salute e dell'educazione alimentare - Domande entro il prossimo 15 ottobre**

Il **Dipartimento per lo sport**, con un comunicato del 30 settembre 2024, ha reso noto che è stato **pubblicato l'avviso pubblico** destinato agli enti di promozione sportiva per la selezione di **progetti finalizzati alla promozione dell'attività sportiva, della salute e dell'educazione alimentare: "alimentiamo lo sport"**.

La misura si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva valorizzando il suo ruolo nella prevenzione e nel miglioramento della condizione psicofisica delle persone, attraverso il sostegno a progetti che sottolineino la connessione tra attività fisica ed educazione alimentare, nonché l'importanza di una dieta sana ed equilibrata ed i suoi effetti positivi sulla salute.

I progetti dovranno prevedere **interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità**, che coinvolgano in primo luogo le scuole, fin da quella dell'infanzia, come luoghi primari di educazione e di crescita personale e sociale, nonché altri enti, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli territoriali, nonché soggetti del privato sociale.

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali **solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.**

**Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a euro 4.271.475,00.**

Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [progettisport@pec.governo.it](mailto:progettisport@pec.governo.it), **entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2024.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo dell'Avviso pubblico e della modulistica, cliccare QUI.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Aggiornato il tasso da applicare ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese**

**A decorrere dal 1° ottobre 2024**, a seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione europea, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese **è pari al 4,45%.**

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con **il decreto ministeriale 20 settembre 2024.**

Della pubblicazione del decreto ne è stata dato avviso con un [comunicato](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare QUI.](#)

### **2) TASSI BCE - Dall'Agenzia delle Dogane adeguamento dei tassi di interesse di riferimento**

Con [avviso del 24 settembre 2024](#) l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Direzione Dogane - Ufficio disciplina delle Risorse Proprie e altri diritti doganali, ha reso noto che, a seguito della riduzione di 25 punti base da parte della Banca Centrale Europea, **a partire dal giorno 18 settembre 2024**, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria, è stato **ridotto al 3,50%.**

Invece, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente al 3,65% e al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali **incide sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione** in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché **sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione**, disciplinati rispettivamente dall'art. 112 e 114-bis del Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

### **3) DIPENDENTI PUBBLICI - Nuove funzionalità per le domande di accertamento sanitario**

L'INPS, con il **messaggio n. 3138 del 24 settembre 2024** - facendo seguito ai messaggi n. 1834 del 18 maggio 2023, n. 2064 del 1° giugno 2023, n. 3243 del 18 settembre 2023, n. 1643 del 29 aprile 2024 e n. 2343 del 24 giugno 2024 - comunica che sono rese disponibili nella procedura "**Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici**" ulteriori funzionalità che consentono di semplificare e velocizzare la presentazione delle domande di accertamento sanitario in oggetto e di migliorare la gestione delle attività da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro.

L'INPS comunica, inoltre, che è in fase di aggiornamento il manuale con le ultime implementazioni effettuate in procedura.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio m. 3138/2024, cliccare QUI.](#)

#### **4) PAC 2023-2027 - Presentazione di manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici entro il prossimo 30 ottobre**

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato l'Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 – 2027.

In particolare, attraverso la manifestazione di interesse il Soggetto gestore richiedente dichiara la necessità, in virtù delle aspettative originate dalla diffusione fornita ai contenuti ed alle modalità attuative del Piano Strategico Nazionale per la PAC (PSP) 2023 – 2027, di ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso alla creazione di un patrimonio economico del Fondo o dei Fondi gestiti, destinato al pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti.

La manifestazione di interesse, il cui schema è riportato in allegato all'Avviso, deve essere presentata **entro il 30 ottobre 2024** all'indirizzo PEC: [aoo.dsr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.dsr@pec.masaf.gov.it).

LINK:

[Per accedere all'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

#### **5) G7 DELLE AUTORITA' DI CONCORRENZA - Focus sull'intelligenza artificiale**

Si svolgerà **giovedì 3 e venerdì 4 ottobre a Roma**, nella sede dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il **G7 delle Autorità di Concorrenza**.

Ai lavori parteciperanno le **delegazioni dei sette Paesi membri del gruppo** (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) più quella della Commissione europea.

L'evento si articolerà in due sessioni di lavoro, a porte chiuse, che si terranno il pomeriggio del 3 ottobre e la mattina del 4 ottobre.

La prima sarà dedicata alle attività di monitoraggio ed enforcement antitrust attuali e future; la seconda a questioni di policy e normative.

Filo rosso della discussione saranno l'intelligenza artificiale e i problemi di concorrenza ad essa legati, visto l'impatto trasformativo dell'IA sulla nostra economia e sulla nostra società.

#### **6) STRUTTURE RICETTIVE - Aggiornato il tracciato per la trasmissione dei dati delle persone alloggiate**

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 25 settembre 2024, Prot. n. 367923/2024**, ha disposto l'aggiornamento dell'Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020, che individua criteri, termini e modalità per la fornitura, da parte del Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate, dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti.

Pertanto, a decorrere dal 25 settembre 2024 (data di pubblicazione del presente provvedimento), i dati di cui all'art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono trasmessi dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura, all'Agenzia delle Entrate, come previsto dal decreto interministeriale 11 novembre 2020, secondo le modalità tecniche previste dall' **"Allegato 1. Tracciato\_Record\_AlloggiatiWeb"**, che modifica l'Allegato A del predetto decreto interministeriale.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

#### **7) AGGIORNATO L'ALBO DEGLI ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Con decreto direttoriale del 27 settembre 2024 si è provveduto all'aggiornamento dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica costituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy con l'inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2024 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2015.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

#### **8) ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2024, ha reso noto che è stato pubblicato l'**Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel**

**conto economico consolidato** individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea - SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico-economica.

I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

LINK:

[Per accedere all'elenco, cliccare QUI.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

**Repubblica italiana**

***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 23 al 30 Settembre 2024)**

**1) Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134:** Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135:** Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 18 settembre 2024: 134:** Modalità di registrazione, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - Decreto 30 agosto 2024:** Modalità di accesso al credito d'imposta ZLS. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**5) Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136:** Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 settembre 2024:** Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 25 settembre 2024:** Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2024. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**